

REPERTORIO N. **xxxxx**

RACCOLTA N. **xxxxx**

MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POGLIANO MILANESE E LA SOCIETA' - STATALE 33 SRL - PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI RILEVANZA REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 e ss.mm.ii. RELATIVO ALLE AREE SITE IN POGLIANO MILANESE IN FREGIO ALLA SS 33 DEL SEMPIONE E ALLA SP 229.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno xxxxxxxxxxxx duemilaxxxxxxxxxx.

xx xxxxxxxxxxxx 20xx

A xxxxxxxxxxxx, nel mio studio in via xxxxxxxx n. xx.

Innanzitutto a me **DR. XXXXXX XXXXXX**, Notaio in xxxxxxxxxxxx, iscritta al Collegio Notarile di Milano, sono comparsi:

1) Migani Arch. Ferruccio, nato a Schaffhausen (Svizzera) il 2 gennaio 1969, domiciliato per la carica di cui "infra" in Pogliano Milanese, piazza Volontari AVIS e AIDO n. 6, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma, unicamente, nella sua veste di Responsabile dell'Area Urbanistica e legale rappresentante del **"Comune di Pogliano Milanese"**, con sede in Pogliano Milanese, piazza Volontari AVIS e AIDO n. 6, in seguito, ove brevità lo richieda, denominato **"Comune"**, codice fiscale 86502140154, partita I.V.A. 04202630150, in forza dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, giusta atto di **nomina** del Sindaco prot. 5883/CL in data 30.05.2013, che, in copia conforme all'originale, al presente atto si allega sotto la lettera **"A"**, per dare esecuzione alla delibera della Giunta Comunale n. **xx** del xx/xx/xxxx, immediatamente esecutiva, ai sensi di legge, che, in copia conforme agli originali, al presente atto si allega sotto le lettere **"A"**;

come da **determina** n. **xxx/20xx** del Responsabile del procedimento che, in copia conforme all'originale, al presente atto si allega sotto la lettera **"B"**;

2) dall'altra parte:

- **"STATALE 33 - S.R.L."**, con sede in Lainate (MI), viale Rimembranze n. 6, capitale sociale euro 700.000 i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano 03549620965, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante **Rossoni Natale** nato a xxxxxxxxxxxx (xx) il giorno xx xxxxxxxxxxxx xxxx, domiciliato per la carica presso la sede della società, al presente atto autorizzato in virtù della delibera consiliare tenutasi in data xx.xx.xxxx che, per estratto da me autenticato in data odierna n. 54372 di repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**, in seguito indicata nel

presente atto **"Convenzionante"**.

Detti comparenti della cui identità, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

PREMESSO CHE

* il Convenzionante è proprietario delle aree site in Pogliano Milanese, poste a fregio della SS 33 del Sempione e della SP 229, graficamente individuate nella TAV.3 allegata al progetto del PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO, contraddistinte nel Catasto Terreni del Comune di Pogliano Milanese ai mappali **316, 11, 32 e 199** del foglio **6**, della superficie catastale complessiva di mq. 58.266 (cinquantottomiladuecentosessantasei), ad essa pervenute in forza di atti autenticati dal Notaio G. Garbagnati di Milano in data 6.2.2007 rep. nn 164600/24660, 164601/24661 e 164603/24662, registrati a Milano 6 il 14.2.2007 rispettivamente ai nn. 2477, 2478 e 2479 S.1T e trascritti a Milano 2 il giorno 15.2.2007 rispettivamente ai nn. 23623/12217, 23624/12218 e 23625/12219;

* in data 27.7.2006 Prot. 9234 e in data 31.11.2006 Prot. n. 13472 - il convenzionante in qualità di proprietario delle aree ha presentato al Comune un'iniziale proposta di PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della Legge Regionale 12/2005 e ss.mm.ii., avente rilevanza regionale, finalizzata alla riqualificazione delle aree stesse, comprensive di ulteriori aree di proprietà degli enti pubblici appresso citati e il tutto formanti una superficie complessiva di mq. 67.579 (sessantasettemilacinquecentosettantanove), mediante la realizzazione di un intervento avente il seguente mix funzionale: Grande Struttura di vendita, Terziario e Residenziale; successivamente in data 25.11.2009 prot. 13975 la proposta di cui sopra è stata integrata e modificata secondo le indicazioni ricevute da parte dell'Amministrazione Comunale e dalla Regione Lombardia;

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO:

* in seguito all'istruttoria effettuata dai competenti Uffici Comunali la proposta di PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO è risultata ammissibile ai sensi della Legge Regionale 12/2005 e ss.mm.ii. e conforme agli indirizzi e alle regole stabilite dal Documento di Inquadramento, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 16 luglio 2004 n. 33 ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 9/1999 e ss.mm.ii. integrata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.1.2006.

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE:

* la Regione Lombardia ha aderito all'Accordo di Programma,

promosso da parte del Sindaco del Comune di Pogliano Milanese, con DGR n.VIII/11050 del 20.01.2010;

* la Provincia di Milano ha aderito all'Accordo di Programma con Deliberazione della Giunta Provinciale n.66/10 del 09.02.2010;

* l'Accordo di Programma infine è stato ratificato dal Comune di Pogliano Milanese con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 22.11.2012;

* l'Accordo di Programma quindi è stato approvato dalla Regione Lombardia con Decreto Assessore Regionale n. 11710 del 10.12.2012, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria del 13.12.2012.

* la convenzione urbanistica è stata stipulata in data 28.12.2012 n.repertorio 54373 n.raccolta 13471 registrata a Rho il 17.01.2013 al n.99/IT;

* con deliberazione di Giunta comunale n.xx del xx.xx.xxxx veniva approvato il testo della modifica alla convenzione urbanistica stipulata in data 28.12.2012 n.repertorio 54373 n.raccolta 13471 registrata a Rho il 17.01.2013 al n.99/IT;

TUTTO CIO' PREMESSO

da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(modifica dell'art.4 della Convenzione)

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO E DELLA VARIANTE URBANISTICA

4.1 - Il convenzionante si impegna a dare attuazione al PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO realizzando, nelle aree descritte ai precedenti artt. 2 e 3, interventi edilizi nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

Superficie lorda di pavimento per le funzioni residenziali 2.485 (duemilaquattrocentottantacinque) mq.;

Superficie lorda di pavimento per le funzioni terziarie 3.086 (tremilaottantasei) mq.;

Superficie lorda di pavimento per le funzioni GS - Grande Struttura di vendita - 11.000 (undicimila) mq.;

Superficie coperta 12.380 (dodicimilatrecentottanta) mq..

Oltreché nel rispetto dei seguenti limiti urbanistici:

distanza dai confini Ds = 6 ml;

standard per le funzioni residenziali 26,5 mq/ab;

standard per le funzioni terziarie 100% Sl;

standard per le funzioni GS - Grande Struttura di vendita - 300% Sl.

4.2 - Altresì il convenzionante in fase di presentazione dei progetti privati e pubblici dovrà rispettare le rimanenti prescrizioni particolari dettate dalla specifica disciplina di P.R.G. che qui di seguito vengono trascritte:

a) il versamento a favore del Comune di Pogliano Milanese in forma rateizzata della somma pari ad Euro 1.095.375,10 (unmilionenovantacinquemilatrecentosettantacinque virgola dieci), corrispondente al controvalore già stimato dall'Agenzia del Territorio con propria valutazione tecnico-estimativa (stima del 05.01.2007 prot.328) già detratti gli oneri accessori riconosciuti da parte dell'Amministrazione Comunale in fase di concertazione con l'operatore, come meglio indicato al successivo art. 6.5;

b) la cessione a favore del Comune dell'area a standard - alberata - posta a ridosso dell'incrocio tra la Via Grassina, la SP 229 e la rotatoria provinciale, così come individuata nel Piano di Inquadramento forestale - P.I.F. - della Provincia di Milano, da mantenere nell'attuale equipaggiamento arboreo, con prescrizione di non abbattimento delle essenze vegetali ivi presenti ancorché a titolo di rimboschimento in altro sito, come meglio indicato nel testo dell'Accordo di Programma;

c) la cessione a favore dello Stato/Regione/Provincia/ANAS, ovvero di altro soggetto/ente all'uopo indicato, delle aree necessarie per la futura realizzazione della variante SS 33 - tratto da Rho a Gallarate - in attuazione della procedura di cui alla L.443/2001; aree già incluse nella fascia di rispetto di 30 (trenta) metri dell'attuale SP 229;

d) la realizzazione di una rotatoria lungo la SS 33, all'altezza dell'incrocio con la Via Roma di Barbaiana, da concordarsi con l'Amministrazione Comunale di Lainate e con l'ente gestore ANAS;

e) la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie per l'edificazione dell'ambito di P.I.I., come di seguito indicate:

- * strade interne munite di marciapiedi e/o piste ciclo-pedonali;

- * rotatorie ad intersezione e ricucitura delle vie pubbliche comunali e degli ingressi alle aree di pertinenza degli edifici previsti nell'ambito del P.I.I.;

- * parcheggi ad uso pubblico esterni e interrati nella misura minima indicata per le funzioni insediate;

- * pubblici sottoservizi (reti: energia elettrica, pubblica illuminazione, gas, acqua, telefonica, fognaria, telematica di banda larga, etc.);

- * quant'altro si dovesse rendere necessario al fine di conferire un adeguato livello di urbanizzazione all'ambito di

espansione urbanistica;

f) la realizzazione di più fonti di energia rinnovabile (teleriscaldamento, cogenerazione, biomassa, trigenerazione, fotovoltaico, etc.);

g) la realizzazione di Interventi di riqualificazione paesistica e ambientale, come meglio indicato nel testo dell'Accordo di Programma;

h) entro 8 (otto) mesi a far tempo dalla data di efficacia della determina di approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazioni, ancorché presentato per lotti funzionali, l'operatore dovrà procedere alla cessione delle aree, previo frazionamento delle aree a propria cura e spese, afferenti a tutte le opere di urbanizzazione di cui alla lettera e) che precede, **e con la stessa tempistica, 8 (otto)**

mesi a far tempo dalla data di efficacia della determina di approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazioni, dell'area di cui alla lett.b) che precede (area a boschetto fregio Via Grassina / SP 229), fatta

eccezione per le aree e le opere di cui alla lettera e) terzo punto dell'elenco puntato per le quali il convenzionante ovvero l'operatore o gli operatori commerciali in relazione ai separati accordi intercorrenti tra di loro, prima dell'inizio delle attività commerciali e anche per singoli lotti, dovranno stipulare uno o più regolamenti d'uso, che dovrà/anno essere approvato/i dalla giunta comunale, per la regolamentazione;

In forza della Deliberazione di Giunta comunale n.143 del 27.12.2012 si conviene che la cessione prevista alla lettera b) dell'elenco che precede avverrà prima del rilascio del primo titolo abilitativo di edificazione privata ovvero di opera/e pubblica/che, previa individuazione catastale.

In forza della Deliberazione di Giunta comunale n.143 del 27.12.2012 si conviene che il quinto punto dell'elenco della lettera e) che precede debba intendersi assolto con gli impegni già assunti con l'Accordo di Programma sottoscritto e con l'atto unilaterale presentato in sede di richiesta di autorizzazione commerciale in Regione Lombardia per la grande struttura di vendita.

4.3 - Il PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO, oggetto della presente convenzione dovrà essere completato nelle parti pubbliche e private secondo le seguenti scadenze temporali, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dall'approvazione della deliberazione di giunta comunale relativa al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ovvero degli stralci funzionali ai sensi dell'art.17 della Legge 164/2014 le stesse dovranno essere iniziate dando atto che le medesime sono quelle di seguito sommariamente elencate:

- * nuova strada di PRG di collegamento tra la SS 33 del Sempione, la Via Brodolini e la Via Mattei/Berlinguer, ivi inclusi: marciapiedi e/o piste ciclo-pedonali, segnaletica orizzontale e verticale, opere di abbattimento delle barriere architettoniche;
- * rotatorie stradali poste in intersezione con la SS 33 del Sempione la Via Brodolini e la Via Mattei/Berlinguer. In relazione alla rotatoria posta all'altezza della SS 33 del Sempione dovrà essere acquisito il previo assenso da parte del Comune di Lainate e della società ANAS SpA;
- * completa realizzazione di tutti i sottoservizi lungo la nuova arteria stradale in progetto ed in particolare: rete idrica, rete elettrica, rete gas, cabina/e elettrica/e, pubblica illuminazione. In aggiunta l'operatore è tenuto a realizzare ulteriori cavidotti per il passaggio di eventuali reti ed in particolare delle fibre ottiche a banda larga;
- * opere di adeguamento del tracciato del collettore fognario discendente dal Comune di Lainate previo suo assenso e previo assenso da parte della società Ianomi SpA e Amiacque SpA e completamento della rete fognaria lungo la nuova arteria stradale ivi inclusi tutte le opere di scarico dei reflui meteorici in fognatura comunale;
- * opere di adeguamento del metanodotto Snam Rete Gas tracciato denominato "Casorezzo-Bollate-Varedo" di diametro DN 250 previo assenso da parte della società Snam Rete Gas;
- * parcheggi ad uso pubblico della superficie corrispondente alle quantità stabilite dal PRG come richiamate all'art. 4.1, opportunamente attrezzate con pubblica illuminazione, segnaletica verticale ed orizzontale, sistema di raccolta delle acque di dilavamento ed elementi vegetali di medio fusto aventi funzione di ombreggiatura degli stalli di sosta;
- * sistemazione di tutte le aree a verde mediante opere di giardiniera ed ivi inclusa la realizzazione su dette aree di idoneo sistema di irrigazione meccanico;
- * realizzazione degli Interventi di riqualificazione paesistica e ambientale come disciplinato dal testo dell'Accordo di Programma;
- * realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale al contorno dell'ambito di intervento e nei punti di ingresso ed uscita atta a garantire il minor impatto possibile sulla viabilità esistente delle arterie stradali primarie. Prima dell'apertura di qualsivoglia superficie commerciale inserita nell'ambito del PII le opere pubbliche concertate con Comune, Regione e Provincia dovranno essere concluse e disposte al collaudo che dovrà essere eseguito in corso d'opera;
- * entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi

dall'approvazione della deliberazione di giunta comunale relativa al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ovvero degli stralci funzionali ai sensi dell'art.17 della Legge 164/2014 dovranno essere richiesti i titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici di Grande Struttura di Vendita;

* entro il termine massimo di 60 (sessanta) mesi dall'approvazione della deliberazione di giunta comunale relativa al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ovvero degli stralci funzionali ai sensi dell'art.17 della Legge 164/2014 dovranno essere richiesti i titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici aventi destinazioni non commerciali come meglio indicate all'art. 4.1 che precede.

4.3 - Ai sensi dell'art. 14, comma 12, L.R. 12/2005 così come richiamato dall'art. 93, comma 5, della stessa legge, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici del PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO, a condizione che non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

ARTICOLO 2

(modifica dell'art.5 della Convenzione)

ARTICOLO 5

DOTAZIONE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE E GARANZIE ECONOMICHE

5.1 - In conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, ed in relazione alle destinazioni di Grande Struttura di Vendita, Terziario e Residenziale dell'insediamento, il PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO comporta una dotazione di aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale non inferiore a mq. 27.259 (ventisettemiladuecentocinquantanove).

5.2 - In forza della Deliberazione di Giunta comunale n.143 del 27.12.2012 si conviene che la cessione delle aree destinate a servizi pubblici per urbanizzazioni costituenti la viabilità primaria ciclo-pedonale e carrabile le aree a verde pubblico così come già indicate nella Tav. 4b avverrà prima del rilascio del primo titolo abilitativo di edificazione privata ovvero di opera/e pubblica/che, previa individuazione catastale.

5.3 - il convenzionante ovvero l'operatore o gli operatori commerciali in relazione ai separati accordi intercorrenti tra

di loro, prima dell'inizio delle attività commerciali e anche per singoli lotti, dovranno stipulare uno o più regolamenti d'uso, che dovrà/anno essere approvato/i dalla giunta comunale, per la regolamentazione dei parcheggi in superficie ed interrati/seminterrati costituenti anch'essi il fabbisogno di standard pubblico come ad oggi risultano indicativamente individuate nell'elaborato grafico Tavola 4b, secondo le modalità indicate dal regolamento d'uso al presente atto si allega sotto la lettera "D" approvato con deliberazione di giunta comunale n.xx del xx/xx/xxxx.

5.4 - Le parti danno atto che le rimanenti esigenze saranno soddisfatte attraverso il versamento in forma rateizzata della somma di cui all'art. 4.2 lett. a) finalizzato a riconoscere all'Amministrazione Comunale una congrua somma da destinare alla realizzazione di opere di investimento incluse nella propria programmazione comunale.

5.5 - Nelle aree di cui al precedente art.5.2 il convenzionante si impegna, a proprie cura e spese, a realizzare tutte le opere di urbanizzazione, così come meglio indicate nello schema progettuale di cui alle Tavole 5a, 5b allegare al progetto di PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO. L'importo totale di dette opere indicato nel computo metrico estimativo elaborato dall'operatore in forma di progetto preliminare è pari ad Euro 931.939 (novecentotrentunomilanovecentotrentanove).

5.6 - Il convenzionante si impegna, a proprie cura e spese, alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di urbanizzazione in argomento, per l'ottenimento di uno o più titoli abilitativi nella forma della deliberazione di giunta comunale, mentre il Comune di Pogliano Milanese curerà l'iter di approvazione dei suddetti progetti anche a mezzo di supporti esterni all'Area Lavori Pubblici evidenziando, facendo presente che qualora nel procedimento dovessero rendersi necessarie autorizzazioni o nulla-osta, comunque denominati, da parte di altre amministrazioni coinvolte (Comuni, Anas, Provincia, etc.), nel caso si dovesse riscontrare l'infruttuoso decorso dei termini di legge per l'ottenimento di dette autorizzazioni/nulla-osta, sarà facoltà del Comune procedere a mezzo di Conferenza dei servizi ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii, finalizzata alla rapida conclusione del procedimento in corso.

5.7 - Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche concertate con Comune, Regione e Provincia l'affidamento dovrà avvenire in conformità alle norme vigenti in materia di affidamento di lavori pubblici eseguiti da soggetto privato.

5.8 - Le opere di cui sopra, realizzate sulle aree oggetto di cessione e di futuro asservimento ad uso pubblico a favore del

comune saranno sottoposte a collaudo tecnico-amministrativo, che dovrà essere effettuato tassativamente in corso d'opera. Sarà cura del Comune procedere alla nomina di proprio tecnico di fiducia che si occuperà di effettuare le operazioni di collaudo. Il comune procederà ad espletare le pratiche di nomina del collaudatore non appena il convenzionante avrà adempiuto a quanto prescritto all'art.5.6 che precede. Il collaudo avverrà nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche.

Si conviene che dalla data di presentazione al protocollo del collaudo, effettuato dal convenzionante a favore del Comune, decorreranno 90 (novanta) giorni entro cui il Comune sarà tenuto alla presa in carico delle opere di urbanizzazione oggetto di cessione. Decorso infruttuosamente detto termine, senza che il Comune abbia provveduto alla presa in carico, il convenzionante procederà nei successivi 15 (quindici) giorni alla formale diffida con lettera raccomandata a/r e decorsi i successivi 15 (quindici) giorni le parti danno atto che, in assenza di determinazioni da parte del Comune, si sarà formata la tacita accettazione delle opere senza che il Comune potrà più avanzare ulteriori richieste, essendosi concluso il rapporto contrattuale. Con l'avvenuta consegna al protocollo del Comune di Pogliano Milanese del certificato di collaudo finale da parte del tecnico che verrà all'uopo incaricato potranno essere richieste le agibilità degli edifici. Il convenzionante con la sottoscrizione del presente atto prende atto che l'eventuale inoltro presso il protocollo del Comune di Pogliano Milanese di istanze di agibilità in assenza del certificato di collaudo finale equivale a improcedibilità dell'istanza medesima anche qualora non vi sia comunicazione da parte degli uffici comunali nei tempi procedurali previsti dalla L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. L'amministrazione comunale concede al convenzionante di procedere all'esecuzione delle opere di urbanizzazione anche per lotti funzionali, in tal caso potranno essere rilasciati certificati di collaudo anche parziali da parte del tecnico incaricato e conseguentemente potranno essere presentate le istanze di agibilità solo ed esclusivamente per gli edifici il cui accesso carraio e pedonale avvenga dal lotto di urbanizzazione di cui sia già stato depositato il relativo certificato di collaudo parziale in comune. Rimane inteso che l'eventuale suddivisione per lotti funzionali delle opere di urbanizzazione dovrà essere già indicata in fase di progettazione definitiva. La suddivisione per lotti funzionali sarà oggetto di verifica da parte dei competenti uffici comunali che potranno stabilire di concerto con l'amministrazione una diversa suddivisione, così come diverse priorità di realizzazione. Il cronoprogramma dei

lavori, che verrà presentato in sede di progettazione dell'opera/e pubblica/che, dovrà ben evidenziare quanto infra riportato.

ARTICOLO 3

(modifica dell'art.6 della Convenzione)

ARTICOLO 6

CONDIZIONI GENERALI AFFERENTI ALL'ASSOLVIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI STANDARD AGGIUNTIVO

6.1 - Il convenzionante e il Comune di Pogliano Milanese prendono atto che il controvalore dell'intervenuta variante urbanistica delle aree oggetto del Programma Integrato d'Intervento in argomento, sulla scorta della stima dell'Agenzia del Territorio, è pari ad **Euro 1.705.375,10 (unmilionesettecentocinquemilatrecentosettantacinque virgola dieci).**

6.2 - Il Comune di Pogliano Milanese riconosce a favore del convenzionante l'importo pari ad **Euro 510.000 (cinquecentodiecimila)**, a detrarre dall'importo di cui al precedente art.6.1, per i seguenti costi non direttamente connessi con la presente convenzione ma maturati nell'ambito dell'Accordo di Programma con Regione e Provincia:
riqualificazione paesistica e ambientale

Euro 180.000 (centottantamila);

contributo per la realizzazione della futura sistemazione del nodo viabilistico SS 33/SP 229

Euro 200.000 (duecentomila);

riconoscimento parziale per tutte le spese di progettazione

Euro 130.000 (centotrentamila).

TOTALE Euro 510.000 (cinquecentodiecimila).

6.3 - Il convenzionante pertanto si impegna alla realizzazione delle opere di riqualificazione paesistica e ambientale meglio indicate nel testo dell'Accordo di Programma per un importo pari ad Euro 180.000 (centottantamila).

6.4 - Il convenzionante altresì si impegna a riconoscere a favore del Comune di Pogliano Milanese entro la **data del 31.12.2015** il versamento pari ad Euro 200.000 (duecentomila) quale contributo per la realizzazione della futura sistemazione del nodo viabilistico SS 33/SP 229 nelle modalità di concertazione tra enti coinvolti indicati nel testo dell'Accordo di Programma entro e non oltre 30 (trenta) giorni a far tempo dalla richiesta scritta del Comune di Pogliano Milanese, **con la precisazione che almeno 60 giorni prima della sopradde**
scadenza l'Ufficio tecnico procederà a sentire nel merito i referenti della Regione Lombardia e della Città Metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano) al fine di decidere lo scioglimento dell'obbligazione economica discendente dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma del

06.11.2012.

6.5 - Il convenzionante pertanto, sulla scorta di quanto detto, e al netto di quanto riconosciutogli dal comune come indicato all'art.6.2., è tenuto a riconoscere a favore del Comune di Pogliano Milanese, l'importo netto pari ad Euro 1.195.375,10

(unmilione centonovantacinquemilatrecentosettantacinque virgola dieci) (Euro 1.705.375,10 - 510.000,00).

6.6 - Il Comune di Pogliano Milanese dichiara di aver già incassato in forma di anticipazione la somma pari ad Euro 100.000 (centomila) mediante bonifico bancario CRO 75740688804 in data 25.7.2011 a suo favore di cui alla reversale di incasso n. 20110000593, somma della quale rilascia corrispondente quietanza, e che, pertanto, determina un saldo a suo credito pari ad Euro 1.095.375,10 (unmilione novantacinquemilatrecentosettantacinque virgola dieci).

6.7 - Il Comune di Pogliano Milanese dichiara di aver già incassato in forma di ulteriore versamenti le seguenti somme: Euro 20.000,00 mediante bonifico in data 25.11.2013; Euro 182.562,50 mediante bonifico in data 08.07.2014; Euro 115.000,00 in data 02.10.2014; Euro 50.000,00 in data 07.10.2014; 17.562,50 in data 14.10.2014, somme delle quali si rilascia corrispondenti quietanze, e che, pertanto, determina un saldo a suo credito pari ad Euro 710.250,10, importo che verrà versato a favore del Comune con le modalità indicate all'articolo seguente;

6.8 - Sulla scorta degli articoli da 6.1 a 6.7 il convenzionante è tenuto ad effettuare versamenti secondo le seguenti scadenze:

per l'anno **2015**: Euro 177.562,53 entro la data del 30/06/2015;
Euro 177.562,53 entro la data del 30/09/2015;

per l'anno **2016**: Euro 177.562,53 entro la data del 30/06/2016;
Euro 177.562,53 entro la data del 30/09/2016.

Con la conclusiva rata recante scadenza 30/09/2016 il Comune procederà allo svincolo della polizza fidejussoria di cui al proseguo della presente Convenzione.

ARTICOLO 4

(modifica dell'art.7 della Convenzione)

ARTICOLO 7

CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

7.1 - Le opere pubbliche o di interesse pubblico di cui ai precedenti articoli dovranno essere realizzate da imprese adeguatamente qualificate nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa in materia di opere pubbliche. Le

opere realizzate dovranno essere conformi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Le aree di proprietà comunale destinate all'esecuzione delle opere pubbliche sono messe gratuitamente a disposizione del convenzionante per l'esecuzione delle opere stesse e per le connesse esigenze di cantiere fino al momento della completa esecuzione e del collaudo delle opere per tutto il periodo in cui le aree rimarranno a disposizione del convenzionante. Tutti gli oneri di qualsiasi natura inerenti le suddette aree e tutte le corrispondenti responsabilità, anche per custodia e manutenzione nei riguardi di chiunque, rimarranno a carico del convenzionante.

7.2 - Il Convenzionante è tenuto a riconoscere al Comune di Pogliano Milanese le eventuali economie maturate dall'operatore in fase di affidamento e realizzazione delle opere di urbanizzazione, esclusivamente qualora l'importo sia inferiore all'ammontare degli oneri di urbanizzazione primari e sino alla sua concorrenza.

7.3 - I progetti definitivi ed esecutivi, completi dei necessari pareri e nulla-osta, comunque denominati, saranno oggetto di uno o più titoli abilitativi il cui deposito in Comune dovrà rispettare i tempi e le modalità indicate agli articoli che precedono, con la precisazione che non potrà essere rilasciato o acquisito alcun titolo abilitativo alla costruzione degli edifici privati previsti dal PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO prima dell'avvenuta approvazione da parte della giunta comunale dei progetti esecutivi delle opere pubbliche o di interesse pubblico predisposti a cura del convenzionante, anche se presentati per lotti funzionali ai sensi dell'art.17 della Legge 164/2014.

7.4 - I progetti relativi alle opere pubbliche da realizzarsi si intendono di proprietà dell'Amministrazione Comunale che potrà liberamente disporne. I convenzionanti il PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO si impegnano a far elaborare a propria cura e spese le eventuali modifiche e varianti in corso d'opera eventualmente ritenute necessarie da parte dell'Amministrazione Comunale durante la fase di esecuzione dell'opera nonché a fornire tutta la documentazione tecnica necessaria. Il Comune autorizzerà l'esecuzione di dette varianti al progetto esecutivo approvato, previa acquisizione del favorevole parere da parte della Giunta Comunale, sempreché dette varianti non eccedano i limiti di spesa di cui alla presente convenzione per una quota superiore al 5% dell'importo dei lavori calcolato per ogni singolo progetto.

7.5 - Tutte le spese inerenti la progettazione, la direzione lavori, i piani per la sicurezza e il collaudo, anche in corso d'opera, si intendono a carico del convenzionante.

7.6 - I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza del cantiere.

La conduzione e la direzione del cantiere è di esclusiva responsabilità del convenzionante, il quale sarà direttamente responsabile del buon andamento dei lavori, del rispetto della normativa in materia di cantieri e di sicurezza per i lavoratori.

Qualora per necessità di cantiere si preveda un fermo lavori per un periodo superiore ai sessanta giorni dovrà immediatamente essere data notizia in forma scritta al comune, fornendo al contempo adeguate motivazioni ed indicando la data prevista per la ripresa dei lavori stessi.

Le opere dovranno essere consegnate finite e funzionanti in ogni loro parte. Il convenzionante si impegna a fornire al Comune entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il "fascicolo" dell'opera realizzata, completo di tutti gli elaborati descrittivi relativi alle opere così come eseguite, ai disegni degli impianti così come realizzati, le relative certificazioni di conformità, i certificati e le autorizzazioni prescritti dalla legge nonché a fornire tutta la documentazione tecnica riguardante l'opera eseguita.

7.7 - Le operazioni di collaudo, salvo il caso in cui si ravvisassero difetti o carenze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere le opere inaccettabili, saranno portate a termine entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. In conformità con le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche, i certificati di collaudo avranno carattere provvisorio ed assumeranno carattere definitivo decorsi due anni dalla data del verbale di collaudo. Nell'arco di tale periodo (due anni) il convenzionante è tenuto:

- * alla garanzia per le difformità ed i vizi occulti dell'opera;

- * alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e delle strutture realizzate, con esplicita esclusione di danni derivanti da atti vandalici o normale usura.

Con l'approvazione del certificato di collaudo definitivo, previa presentazione delle garanzie di cui ai successivi articoli, il Comune procederà alla formale presa in consegna delle opere realizzate. Dette operazioni formeranno oggetto di specifico verbale di consegna. Si conviene che dalla data di presentazione al protocollo del collaudo, effettuato dal convenzionante a favore del Comune, decorreranno 90 (novanta) giorni entro cui il Comune sarà tenuto alla presa in carico delle opere di urbanizzazione oggetto di cessione. Decorso infruttuosamente detto termine, senza che il Comune abbia provveduto alla presa in carico, il convenzionante procederà

nei successivi 15 (quindici) giorni alla formale diffida con lettera raccomandata a/r e, decorsi i successivi 15 (quindici) giorni, le parti danno atto che, in assenza di determinazioni da parte del Comune, si sarà formata la tacita accettazione delle opere senza che il Comune potrà più avanzare ulteriori richieste, essendosi concluso il rapporto contrattuale. Fintanto che ciò non avverrà sarà obbligo del convenzionante effettuare la necessaria e regolare manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera stessa che dovesse occorrere ad espresso giudizio del Comune.

ARTICOLO 5

(modifica dell'art.8 della Convenzione)

ARTICOLO 8

GARANZIE FIDEJUSSORIE E RELATIVI OBBLIGHI A CARICO DEL CONVENZIONANTE

8.1 - A garanzia degli obblighi tutti discendenti dalla presente convenzione il convenzionante è tenuto a depositare in comune all'atto della sua sottoscrizione, salvo quanto appresso precisato, una o più polizze fidejussorie bancarie o assicurative rilasciate da primario istituto di credito o in alternativa da compagnia assicurativa, aventi gli importi da garantire e le relative causali meglio indicate al successivo art. 8.4. (Il convenzionante è altresì tenuto a comunicare con nota scritta il nominativo dell'istituto di credito o della compagnia assicurativa prima della sottoscrizione dell'apposito contratto per la stipula della o delle polizze. Il comune si riserva, a tal scopo, la facoltà di espletare verifiche in ordine alle capacità economiche e finanziarie dell'istituto di credito ovvero della compagnia assicurativa, e se del caso potrà richiedere al convenzionante la ricerca di altro operatore economico che risulti accreditato presso le PPAA alla data del rilascio della garanzia fideiussoria "de quo".

8.2 - In relazione a quanto indicato all'articolo 6.7, il convenzionante è tenuto a prestare a favore del Comune per i versamenti che dovrà fare un'ulteriore polizza fidejussoria. Detto importo è meglio indicato al successivo art. 8.5. La garanzia potrà essere ridotta in proporzione ai versamenti effettuati dal convenzionante su sua esplicita richiesta scritta.

8.3 - In forza della Deliberazione di Giunta comunale n.143 del 27.12.2012, si conviene che nessuna garanzia economica per la futura realizzazione dei parcheggi ad uso pubblico relativi alle destinazioni commerciali dovrà essere prestata dal convenzionante, in quanto l'autorizzazione commerciale per la grande struttura di vendita verrà rilasciata da parte del

Comune solo dopo l'avvenuta realizzazione dei parcheggi ad uso pubblico, siano essi realizzati totalmente in superficie ovvero parzialmente e/o totalmente entro terra.

8.4 - L'importo che il convenzionante è tenuto a garantire a favore del Comune per le opere di urbanizzazione è quello di seguito meglio indicato:

Importo realizzazione opere di urbanizzazione e oneri connessi **Euro 1.254.137,04**, come da seguente quadro economico desunto in fase di stesura del progetto preliminare allegato alla Convenzione urbanistica originaria:

a) TOTALE DELLE OPERE	Euro	893.088,64	
b) Oneri per la sicurezza 5%	Euro	44.654,43	
c) Sub. totale (1):	Euro	937.743,07	
d) IVA	Euro	93.774,31	
e) Tot. Lavori	Euro	1.031.517,38	
SOMME A DISPOSIZIONE			
f) Imprevisti 5% di c)	Euro	46.887,15	
g) IVA su imprevisti	Euro	4.688,73	
Sub totale (2):	Euro	51.575,87	
	Onorario	spese	
Progettazioni	E. 37.761,67	E. 11.228,44	E. 48.990,11
Direzioni lavori	E. 22.968,44	E. 6.829,67	E. 29.768,11
Sicurezza progetto	E. 8.277,40	E. 2.461,28	E. 10.738,68
Sicurezza esecuzione	E. 15.021,94	E. 4.466,78	E. 19.488,72
Misura e contabilità	E. 7.168,74	E. 2.150,62	E. 9.319,36
Collaudi in corso d'opera	E. 1.828,60	E. 548,58	E. 2.377,18
Pratiche catastali	E. 9.000,00	E. 0000	E. 9.000,00
Quota RUP 0.03 di Euro	937.743,07		E. 2.814,00
h) Totale spese tecniche			E. 132.526,16
i) Contributi previdenziali 0.4 di	E. 129.712,16	E. 5.188,49	
l) IVA 0.21 di Euro	134.900,65		E. 28.329,14
m) Spese appalto			E. 5.000,00
n) Totale somme a disposizione			E. 222.619,66
o) TOTALE GENERALE	e) + n)		E. 1.254.137,04

Pertanto il convenzionante è tenuto a garantire il Comune di Pogliano Milanese per un importo totale di €1.254.137,04 (unmilione duecentocinquantaquattromilacentotrentasette/04) ai fini della perfetta e regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione in argomento.

Si precisa che le parti convengono che in applicazione dall'articolo 28 della legge 17 /8/ 1942, n. 1150, così come modificato dal decreto-legge 11 /9/ 2014, n. 133, convertito in legge 164/14, il sopradetto importo viene suddiviso in due polizze afferenti ciascuna ai due singoli lotti: Nord e Sud delle opere di urbanizzazione; i cui valori sono pari a: 1^ lotto Nord 60% di €1.254.137,04; 2^ lotto Sud 40% di

€1.254.137,04. Si precisa che dette polizze verranno presentate in tempi successivi, e cioè; la polizza del 1^a lotto Nord prima dell'inizio dei lavori delle relative opere lotto Nord, la polizza del 2^a lotto Sud prima dell'inizio dei lavori delle relative opere lotto Sud. E' pertanto data facoltà all'operatore richiedere lo svincolo della polizza 1^a lotto Nord prima della presentazione della polizza 2^a lotto Sud, alla condizione di seguito indicata. Sarà cura del collaudatore in corso d'opera stabilire lo svincolo delle polizze dei relativi lotti in tempi successivi e a mezzo di emissione di certificato di collaudo parziale; le sopradette polizze dovranno possedere le caratteristiche previste dalla vigente legislazione in materia di OO.PP. L'operatore è comunque tenuto a dare precisa indicazione all'ufficio lavori pubblici del Comune della suddivisione per lotti delle opere di urbanizzazione prima dell'effettivo inizio dei lavori, fornendo il computo metrico delle opere corrispondenti ai due lotti in modo da consentire le operazioni di collaudazione, indipendentemente dal reale valore economico che assumeranno le opere in argomento. Rimane inteso che l'ufficio lavori pubblici procederà allo svincolo delle polizze fidejussorie solo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo parziale (1^a lotto) e del certificato di collaudo finale (1^a + 2^a lotto).

8.5 - Il convenzionante è altresì tenuto a garantire a favore del Comune le seguenti obbligazioni, di cui agli articoli di seguito indicati, e ai relativi importi:

* 4.2 lett.g) per un importo pari ad €250.000,00 (duecentocinquantamila) importo maggiorato rispetto alla stima indicata nel testo dell'accordo di programma in mancanza di un computo metrico estimativo;

* 6.4. per un importo pari ad €200.000,00 (duecentomila).

* 6.8 per un importo pari ad €730.250,00 (settecentotrenta miladuecentocinquanta).

Le sopradette garanzie economiche potranno essere svincolate solo ad avvenuto adempimento di quanto contenuto nella presente convenzione e nel testo dell'Accordo di Programma, previa verifica tecnico-amministrativa da parte del Comune di Pogliano Milanese a mezzo dei propri uffici tecnici, fatto eccezione per quanto indicato al comma successivo.

Le parti convengono che l'importo pari ad €200.000,00 di cui all'art.6.4. dovrà rimanere garantito fino al 31/12/2015, con la precisazione che almeno 60 giorni prima della sopraddetta scadenza l'Ufficio tecnico procederà a sentire nel merito i referenti della Regione Lombardia e della Città Metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano) al fine di decidere lo scioglimento dell'obbligazione economica discendente dalla

sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 06.11.2012.

8.6 - In forza della Deliberazione di giunta comunale n.xx del xx.xx.xxxx che varia quanto deciso dalla deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 27.12.2012, si conviene che il deposito delle polizze fidejussorie indicate ai punti che precedono avverrà alle seguenti scadenze:

* **prima del rilascio del primo Permesso di Costruire afferente agli edifici commerciali**, anche per lotti funzionali, polizza fidejussoria per un importo garantito pari **al 60 % di €1.254.137,04, per le precisazioni di cui all'art.8.5 che precede** (POLIZZA 1);

* **prima del rilascio del primo Permesso di Costruire afferente agli edifici commerciali**, polizza fidejussoria per un importo garantito pari ad **€250.000,00**, per gli obblighi di cui all'art.4.6 lett.g) (POLIZZA 2);

* **prima del rilascio del primo Permesso di Costruire afferente agli edifici commerciali**, polizza fidejussoria per un importo garantito pari ad **€200.000,00**, per gli obblighi di cui all'art.6.8) (POLIZZA 3);

* alla data della stipula della presente modifica convenzionale polizza fidejussoria per un importo garantito pari ad **€365.125,00, salvo eventuali versamenti già effettuati prima dell'avvenuta stipula del presente atto**, corrispondente ai versamenti per l'anno 2015 di cui all'art. 6.8 che precede (POLIZZA 4);

* alla data del **01.01.2016** polizza fidejussoria per un importo garantito pari ad **€365.125,00**, (POLIZZA 5) corrispondente ai versamenti per l'anno 2016 di cui all'art. 6.8 che precede, **intendendosi già svincolata la POLIZZA 4 con l'avvenuto saldo dell'importo dovuto per l'anno 2015.**

8.7 - Qualora la realizzazione delle opere pubbliche incluse nella presente convenzione non avvenga nei termini stabiliti, il Comune è fin d'ora autorizzato ad escutere la corrispondente somma dalla fidejussione in argomento, previa diffida a procedere nel termine di quindici giorni lavorativi.

8.8 - Qualora l'inizio dei lavori per ciascuna delle opere pubbliche o di interesse pubblico sopra descritte non avvenga nei termini infra riportati, il Comune invierà una diffida scritta a mezzo di raccomandata A/R assegnando un termine perentorio per l'avvio dei lavori.

Qualora il termine assegnato decorra infruttuosamente, il Comune è fin d'ora autorizzato ad escutere la polizza fidejussoria ed a realizzare direttamente le opere.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa costruttrice consegnerà un cronoprogramma dei lavori, il collaudatore vigilerà sul corretto avanzamento dei lavori in relazione a quanto dichiarato nel cronoprogramma stesso. In caso di fermo lavori

o di significativo ritardo nell'esecuzione dell'opera il collaudatore invierà all'impresa, alla Direzione Lavori e al convenzionante una diffida a procedere. Ove la situazione di stallo o di ritardo non dovesse risolversi nei tempi e modi indicati dal collaudatore nell'atto di diffida a procedere, il collaudatore potrà proporre al Comune di procedere ad escutere la o le fideiussioni e realizzare autonomamente le opere.

Qualora la conclusione dell'opera avvenga con ritardo rispetto al termine previsto dal cronoprogramma o, comunque, oltre i termini specificamente indicati per ogni opera negli articoli precedenti, ove il comune non abbia optato per giustificato motivo, per l'escussione della fideiussione e l'ultimazione diretta delle opere mancanti sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore delle opere per ogni giorno di ritardo, fino ad un limite del 10% dell'importo dei lavori stessi.

In caso di inadempimento o di ritardo che comporti l'applicazione di una penale superiore al 10% del valore delle opere pubbliche a carico del convenzionante e/o la loro scorretta realizzazione, il comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione o al completamento o all'adeguamento delle singole opere in argomento.

L'esecuzione in danno comporta l'addebito al convenzionante di tutte le spese, comprese quelle amministrative che il Comune dovrà sostenere.

Ove l'Amministrazione Comunale, ai fini della rivalsa delle spese subite utilizzi parzialmente o totalmente le garanzie fidejussorie, essa rinuncerà all'azione diretta per il rimborso nei confronti del convenzionante, fatta eccezione per gli importi che eccedano, eventualmente, l'ammontare riscosso mediante fidejussione.

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, il convenzionante autorizza il Comune a disporre della fidejussione nel modo più ampio, con rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.

È ammesso lo svincolo parziale della polizza fidejussoria in argomento, a fronte del versamento delle somme dovute all'amministrazione comunale ed, in relazione all'avanzamento dei lavori, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiungano la quota del 25% del valore della polizza iniziale e comunque secondo quanto verrà stabilito nella deliberazione che approverà il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. Il raggiungimento di tale soglia deve essere

certificato dal Direttore dei Lavori e confermato dal Collaudatore in corso d'opera.

8.9 - Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio delle opere, la predetta garanzia fidejussoria è sostituita da una polizza, di importo pari al 2,5% del valore delle opere, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o riparazione.

Nel caso venissero riscontrati, successivamente al collaudo, dei vizi nell'opera consegnata al Comune, di ciò verrà data notizia al convenzionante con richiesta di provvedere entro un termine congruo, e comunque non superiore ai 3 (tre) mesi dalla notifica, a rimuovere il vizio. Nel caso di inadempienza il convenzionante autorizza fin d'ora il Comune a realizzare direttamente le opere necessarie previa escussione della suddetta polizza nel modo più ampio con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare. Detta garanzia verrà restituita allo scadere del termine, stabilito in due anni dalla consegna al comune di Pogliano Milanese del certificato di collaudo provvisorio, da parte del tecnico incaricato all'uopo.

8.10 - Il Convenzionante o le imprese esecutrici, per tutte le opere pubbliche, oggetto di affidamento, poste in carico al Convenzionante, dieci giorni prima della consegna delle aree, dovrà costituire apposita polizza di assicurazione, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) dell'importo di Euro 5.000.000,00, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione.

Detta polizza deve comprendere la garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale assicurato di Euro 1.500.000,00.

Eventuali franchigie o scoperti saranno a totale carico del convenzionante.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Inoltre deve prevedere:

- la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa,

compresi i beni del Comune destinati alle opere;

- il risarcimento dei danni materiali agli impianti ed alle opere preesistenti alla consegna dei lavori, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto e manifestatisi, nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione;

- il risarcimento dei costi di demolizione e sgombero dei residui delle cose assicurate, danneggiate a seguito di sinistro;

- il risarcimento dei danni causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento e cedimento del terreno, di basi d'appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate.

8.11 - Le obbligazioni tutte di cui alla presente convenzione sono assunte dal convenzionante per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo; gli aventi causa a titolo particolare saranno solidalmente tenuti, insieme alla parte dante causa, all'adempimento delle obbligazioni di cui trattasi.

8.12 - Il convenzionante, nell'alienazione delle aree di sua proprietà, su sua richiesta, sarà esonerato dalle obbligazioni assunte con il presente atto previa contestuale assunzione di tali oneri da parte dei nuovi proprietari con nuove fidejussioni di valore pari a quello previsto dalla presente Convenzione al netto di eventuali riduzioni già operate dal Comune.

* * * * *

E richiesto io Notaio del presente atto ho dato lettura alle parti che lo approvano. Scritto in parte da persona fida e in parte da me personalmente su fogli xxxxxxxx per facciate xxxxxxxx e della xxxxxxxxxxxxxxxx sin qui. Sono le ore xx,xx.

Firmato in originale:

Ferruccio Migani

Rossoni Natale

Xxxxxxx xxxxxxxxx